



SENT. n. 13/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati

Presidente

Dott. Alessandro Benigni

Giudice

Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21390 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di Nicola Carlo Esci, nato a Genova il 23 gennaio 1964;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Adriano Gribaudo; non costituito il sig. Nicola Carlo Esci.

Ritenuto in

FATTO

A seguito della segnalazione del magistrato relatore per i conti giudiziali del 12 ottobre 2021, la Procura regionale ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcuni titolari di strutture ricettive situate nel territorio comunale di La Spezia,

	che non avevano ritualmente rendicontato né riversato al Comune, parzialmente o totalmente, le somme riscosse a titolo di tassa di soggiorno, relativamente agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019.	
	Sulla base degli accertamenti condotti anche da parte della società Speziarisorse s.p.a. (“Speziarisorse”), l’odierno convenuto, titolare delle strutture ricettive “Affittacamere del Prione” e “Affittacamere Lullaby” site in La Spezia, non avrebbe riversato al Comune la totalità delle imposte di soggiorno riscosse.	
	In particolare, in relazione alla gestione della struttura “Affittacamere del Prione”, tra il 2016 e il 2018, a fronte dell’incasso di euro 5.223,50, sarebbero stati versati unicamente euro 504,50, con ammanco di euro 4.719,00.	
	Relativamente alla struttura “Affittacamere Lullaby”, il sig. Esci, nel 2016, avrebbe incassato la somma di euro 762,00, versando unicamente euro 450,00, con conseguente ammanco di euro 312,00.	
	Con atto di citazione depositato in data 4 luglio 2023, la Procura regionale ha, quindi, citato in giudizio il sig. Nicola Carlo Esci, a titolo di dolo, per il risarcimento del danno erariale arrecato al Comune di La Spezia in conseguenza dell’omesso versamento dell’importo complessivamente dovuto, pari a euro 5.031,00.	
	Il convenuto non si è costituito in giudizio.	
	All’udienza del 18 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni, previa declaratoria della contumacia del convenuto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto.	
	2	

	L'atto introduttivo risulta, infatti, essere stato notificato ai sensi dell'art. 140	
	c.p.c. in data 11 luglio 2023, con conseguente perfezionamento della notifica-	
	zione il decimo giorno successivo (Corte cost., 10 gennaio 2010, n. 3).	
	2. Nel merito, l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha introdotto la possibilità per i	
	Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi	
	negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con	
	deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che	
	alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.	
	Nel Comune di La Spezia, il regolamento relativo all'imposta di soggiorno è	
	stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 febbraio	
	2012 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 30	
	marzo 2017, n. 3 dell'8 febbraio 2018 e n. 9 del 13 marzo 2019.	
	Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto regolamento, l'imposta è dovuta dai	
	soggetti non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture	
	ricettive nel territorio comunale. Il comma 2 precisa che il gestore della strut-	
	tura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta.	
	La misura dell'imposta, in base all'art. 4, viene definita dalla Giunta.	
	L'art. 9 affida, inoltre, a Speziarisorse il controllo contabile sull'ottemperanza	
	ai pagamenti dell'imposta di soggiorno.	
	3. Con riguardo alla posizione dei gestori di struttura ricettiva, ai sensi dell'art.	
	93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, "il tesoriere ed ogni altro agente contabile	
	che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni	
	degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a	
	detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste	
	3	

	dalle leggi vigenti”. L’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 dispone che “gli incaricati	
	della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale”.	
	Il gestore della struttura alberghiera, dunque, essendo tenuto a incassare la	
	tassa di soggiorno per poi riversarla al Comune, assume la veste di agente con-	
	tabile che maneggia denaro pubblico (<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, SS.RR., 22	
	settembre 2016, n. 22/2016/QM; Sez. III giur. centr. d’ap., 6 novembre 2020,	
	n. 188; sez. giur. Sicilia, 2 settembre 2020, n. 432; Sez. giur. Toscana, 11 gen-	
	naio 2021, n. 1; Sez. giur. Emilia-Romagna, 14 ottobre 2021, n. 325; Sez. giur.	
	Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1, richiamata anche da Sez. giur. Liguria, 4 ottobre	
	2023, n.79; Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).	
	La realizzazione di attività obbligatorie funzionali alla riscossione delle impo-	
	ste, con obblighi di riscossione e versamento in capo al gestore della struttura,	
	porta a integrare gli estremi di un rapporto di servizio con il Comune di riferi-	
	mento. È, infatti, “irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico	
	denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di	
	servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto, o addirittura man-	
	care del tutto” (Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14029).	
	4. Nel caso in esame, il convenuto, nella veste di gestore di struttura ricettiva,	
	ha assunto la qualifica di agente contabile, con cui si è incardinato un rapporto	
	di servizio.	
	Con riferimento al danno da mancato riversamento dell’imposta di soggiorno,	
	tuttavia, il Collegio rinviene una significativa discrasia tra gli ammanchi risul-	
	tanti dal portale di Speziarisorse e quelli che emergono dai modelli 21 deposi-	
	tati in atti.	
	4	

	In particolare, Speziarisorse ha comunicato un danno da mancato versamento,	
	da parte del convenuto, di euro 5.031,00. Il dettaglio degli importi dovuti per	
	singola annualità evidenzia, tuttavia, gli importi di euro 2.865,00 per il 2016;	
	euro 2.160,00 per il 2017 ed euro 80,00 per il 2019, per un totale di euro	
	5.105,00.	
	Quanto precede rivela, peraltro, come Speziarisorse disponesse degli strumenti	
	per monitorare l'ammanco fin dal 2016.	
	In argomento, il Collegio osserva che una tempestiva attività di verifica	
	avrebbe incrementato la capacità di Speziarisorse di recuperare le somme do-	
	vute a titolo di imposta di soggiorno, prevenendo l'aggravamento dell'am-	
	manco di anno in anno.	
	A fronte delle cifre risultanti dai prospetti di Speziarisorse, l'acquisizione dei	
	modelli 21 relativi alle strutture del convenuto dà atto della riscossione delle	
	seguenti somme:	
	- 2016: modello prot. n. 6883 del 6 maggio 2021, per euro 2.559,00;	
	- 2017: modello prot. nn. 6884 del 6 maggio 2021, per euro 2.161,00;	
	- 2018: modello prot. nn. 6885 del 6 maggio 2021, per euro 2.830,50;	
	- 2019: modello prot. nn. 6886 del 6 maggio 2021, per euro 848,50.	
	Constano, dunque, incassi per euro 8.399,00 e la Procura ha dato atto di versa-	
	menti per euro 954,50.	
	In mancanza di evidenze di ulteriori versamenti, risulta, pertanto, dai modelli	
	21 un ammanco pari ad euro 7.494,50. Tale importo è anche superiore a quello	
	risultante da Spezia Risorse e stimato dalla parte attrice. Vi trova, dunque,	
	piena capienza la somma di euro 5.031,00 dedotta in citazione, che è l'importo	
	minimo dell'ammanco su cui vi è concordanza dei dati.	
	5	

	L'omesso versamento, evidentemente intenzionale, è connotato dal dolo.	
	Deve, dunque, essere affermata la responsabilità amministrativo-contabile del	
	sig. Nicola Carlo Esci nei limiti della somma di euro 5.031,00 dedotta in cita-	
	zione, non potendo il Collegio operare una <i>reformatio in pejus</i> della domanda.	
	Su tale importo è dovuta la rivalutazione, con decorrenza, in via equitativa, dal	
	31 dicembre 2019.	
	5. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese sono poste a carico del convenuto e ven-	
	gono liquidate con nota della Segreteria a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitiva-	
	mente pronunciando:	
	- Dichiarare la contumacia del sig. Nicola Carlo Esci;	
	- Condanna il sig. Nicola Carlo Esci, identificato in epigrafe, a rifondere al	
	Comune di La Spezia la somma di euro 5.031,00, oltre a rivalutazione dal	
	31 dicembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza e in-	
	teressi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;	
	- Condanna il sig. Nicola Carlo Esci alle spese di giudizio, che sono liqui-	
	date con nota della Segreteria a margine della presente sentenza, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 5, c.g.c.;	
	- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 223,38 (euro Duecentoventitre/38). Genova, 14 febbraio 2024 Il Direttore della Segreteria Elena Asta F.to digitalmente
	L'estensore	
	Il Presidente	
	Benedetto Brancoli Busdraghi	
	Emma Rosati	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositato in Segreteria il 14 febbraio 2024 Il Direttore della Segreteria	
	Elena Asta F.to digitalmente	
	6	